

CONTRATTO DI MUTUO di Euro

Rep.

Racc.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno del mese di, in, presso, innanzi a me Dott.

SONO COMPARSI:

- in rappresentanza della Banca, con sede in, Via, capitale sociale Euro i.v., codice fiscale n., società iscritta nel Registro delle Imprese di, al n., aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, iscritta all'Albo delle Banche al n. ed appartenente al Gruppo Bancario, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n., (di seguito anche denominata Banca mutuante, - *eventuale in caso di ATI: quale Banca capogruppo o mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituitasi ai sensi e per gli effetti ----- tra ----- con atto -----, che in originale/estratto autentico/copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "-----"*, il Signor nella sua qualità di, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in a quanto infra autorizzato in forza

- - in rappresentanza di, (di seguito anche denominato Ente finanziata), con sede in, capitale sociale euro, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di, n., il Signor, nella sua qualità di, il quale interviene in esecuzione della deliberazione della, n. del, e con i poteri conferitigli con, in data, che in copia certificata conforme si allega al presente atto sotto la lettera .);

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, stipulano quanto appresso:

PREMESSO CHE

I – ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 133 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, che prevede, al fine di assicurare la prosecuzione delle opere infrastrutturali previste nel Programma irriguo nazionale, un ulteriore contributo di 100 milioni di Euro per la durata di 15 anni, a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art. 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n.266, che conseguentemente sono state soppresse;

II - l'art. 60, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ha ridotto lo stanziamento di Euro 100 milioni disposto dalla legge n. 244 del 2007, riconducendo l'importo annuale ad Euro

59.417.157,00 per quindici anni decorrenti dal 2011;

III - l'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha ridotto ulteriormente lo stanziamento destinato al finanziamento del Programma irriguo nazionale riconducendolo all'importo di € 16.102.754,06 all'anno per quindici anni decorrenti dal 2011;

III bis - la delibera del 18 novembre 2010, n. 92, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha approvato la rimodulazione del Programma di completamento del Programma Irriguo Nazionale delle Regioni del sud Italia per l'importo complessivo pari ad € 176.976.706,90;

IV – l'articolo 4, comma 177, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato con l' articolo 16 della Legge 21 marzo 2005, n. 39 e da ultimo con l' articolo 1, comma 85, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce, tra l' altro, quanto segue:

- i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative, sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti nonché di forniture di interesse nazionale, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
- i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall' Amministrazione, non possono essere compresi nell' ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie;

V – l'articolo 4, comma 177 bis, della Legge 350/2003 – introdotto dall' articolo 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che l'utilizzo di contributi pluriennali – anche mediante attualizzazione – sia disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull' indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;

VI - il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare n. 15 del 28 febbraio 2007, ha stabilito le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali, dando attuazione ai contenuti dei commi 511 e 512 dell'art.1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007);

VII - la Circolare 24 maggio 2010, n. 2276 - Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n) 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011), in prima attuazione e per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al Dipartimento del Tesoro e a quello della Ragioneria Generale dello Stato (MEF), nonché all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla Circolare, tramite posta elettronica certificata alle seguente caselle:

dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;

res@pec.bancaditalia.it;

comunicazioniart48@postacert.istat.it

.....

VIII – a fronte della nota n. 564 del 19 settembre 2011 con la quale l'Amministrazione ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti, tra l'altro, dalla citata legge 244/2007, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 17 maggio 2012, prot. n. 6424, registrato dalla Corte dei Conti il 18/7/2012 al registro 8 foglio n 152, ha autorizzato , nell'ambito dei soggetti individuati nell'allegato sub 1) al Decreto stesso e richiamati all'art. 1, comma 1, del Decreto medesimo, il Consorzio ad utilizzare, mediante attualizzazione, i contributi pluriennali nella misura e per gli importi allo stesso assegnati (complessivi Euro), di cui all'allegato sub), al citato Decreto interministeriale del 17 maggio 2012;

VIII bis - con nota n 30184 del 06.12.2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato la variazione dell'originario Programma delle erogazioni che, pertanto, decorreranno dall'anno 2013;

IX – i suddetti contributi sono finalizzati alla realizzazione di interventi di per un importo complessivo di Euro ;

X – sulla base del Decreto di cui al precedente punto VIII è stato disposto che l' utilizzo, dei contributi pluriennali di Euro annui con decorrenza dal 2011 e fino al 2025, per complessivi Euro, sia effettuato mediante attualizzazione degli stessi, con autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a perfezionare la relativa operazione di mutuo comprensiva dei relativi oneri finanziari;

XI – il Consorzio ha effettuato una selezione ai sensi del D.Lgs 163/2006 per l' individuazione dell'Istituto finanziario con il quale perfezionare un contratto di mutuo a valere sui contributi indicati al precedente punto VIII, e che sulla base di detta selezione ha individuato l'Istituto finanziario..... che ha offerto le migliori condizioni;

XII – che con Decreto n., in data, dell' Amministrazione è stata approvata detta scelta;

XIII – Il decreto di cui al precedente punto VIII) prevede che l'utilizzo del contributo suddetto avvenga mediante operazione finanziaria di attualizzazione con gli istituti finanziari abilitati che il Consorzio è autorizzato a perfezionare, con un netto ricavo stimato di Euro, a valere sui contributi pluriennali di cui al citato punto VIII).

XIV - l'erogazione delle somme finanziate avverrà gradualmente, in quote, a seguito della notifica all'Istituto mutuante di apposite richieste scritte da parte del Consorzio, corredate dell'ordine di svincolo impartito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'approvazione, con Decreto del Commissario ad Acta della Gestione Commissariale ex Agensud, del S.A.L. maturato, fino a concorrenza dell'importo massimo del mutuo di cui al presente Contratto.

XV – che ai fini del rimborso delle somme erogate, il Consorzio rilascerà all'Istituto finanziatore unica delega irrevocabile all'incasso nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali affinché l'Istituto finanziatore medesimo provveda ad incassare direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il contributo pluriennale di cui alla precedente Premessa VIII necessario al rimborso delle

somme erogate ed alla copertura dei relativi oneri finanziari;

XVI - il presente mutuo è assunto nel rispetto dei limiti massimi di tasso determinati ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge n. 448/1998 ed in particolare nel rispetto del Comunicato del Direttore Generale del Tesoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2011, n. 273;

XVII - avuto presente il contributo pluriennale di Euro decorrente dall'anno 2011, nonché la prevista tempistica di realizzazione degli investimenti, che comporterà l'erogazione graduale del finanziamento e tenuto altresì conto del tasso applicabile, il finanziamento è attualmente valutabile in Euro (netto ricavo attivabile), fermo restando l'importo massimo erogabile del mutuo a fronte degli investimenti indicati nella precedente premessa IX);

XVIII – che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro - ha espresso il proprio nulla osta sullo schema negoziale con nota prot. n., del, che qui si allega sotto la lettera .);

XIX - ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di “disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” e con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione sotto la lettera “...”, il “Documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le anzidette costituite parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1.1 L'Istituto finanziatore si impegna a concedere al Consorzio, che accetta, un mutuo da perfezionare in più quote, fino all'importo massimo di Euro (.....) destinato al finanziamento degli interventi di cui alle premesse del presente contratto (CUP

1.2 Il Consorzio finanziato si obbliga ad esibire all'Istituto mutuante, entro e non oltre giorni dalla data odierna:

- la documentazione comprovante il regolare intervento di esso Consorzio finanziato nel presente contratto, come da nota che, sottoscritta dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "___";
- copia in forma esecutiva del presente atto.
- copia del presente atto munita della relata di notifica di cui al successivo art. 2.1.

1.3 L'erogazione della somma finanziata avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 2.

Art. 2

2.1 L'erogazione della somma finanziata sarà effettuata dall'Istituto finanziatore al Consorzio gradualmente, sulla base di quanto previsto al successivo comma 2 e in ossequio alla vigente disciplina che regola l'esecuzione delle opere pubbliche, nonché subordinatamente:

- all'adempimento degli obblighi assunti dal Consorzio ai termini del comma 2 del precedente art. 1;
- alla consegna da parte del Consorzio all'Istituto finanziatore di unica delega irrevocabile all'incasso (secondo lo schema allegato al presente Contratto sotto la lettera ..)) debitamente sottoscritta dallo stesso Consorzio, corredata dalla nota di accettazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito , la "Delega all'Incasso");

A tal fine il presente contratto sarà notificato, a cura di me Notaio, entro 30 giorni dalla data odierna, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzione II e VI) e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale per le politiche di bilancio – ufficio III).

2.2 L'Istituto finanziatore procederà, ad erogare la somma richiesta entro il 10° giorno lavorativo bancario dalla ricezione dell'ordine di svincolo impartito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a seguito dell'approvazione, con Decreto del Commissario ad Acta, del S.A.L. maturato, fino a concorrenza dell'importo massimo del mutuo di cui al presente Contratto.

2.3 La somma oggetto della richiesta di erogazione sarà versata dall'Istituto finanziatore in favore del Consorzio, con accredito sul conto corrente IBAN intestato al Consorzio medesimo presso la Banca

Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico del Consorzio di cui all'art. 3, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, resta inteso che ogni bonifico, da effettuarsi sul predetto conto corrente dovrà riportare il CUP

Di ogni erogazione, come sopra effettuata, sarà data comunicazione , a cura dell'Istituto finanziatore, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Consorzio si obbliga a consegnare all'Istituto finanziatore, a fronte di ciascuna erogazione, apposito atto di quietanza.

2.4 Resta inoltre fermo che l'ammontare delle erogazioni e dei relativi utilizzi avverrà nel rispetto del Programma delle erogazioni autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui alla premessa -- . Le eventuali variazioni del Programma delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate del Consorzio e/o del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2.5 Sulla base di richieste motivate e documentate del Consorzio, sottoscritte dal Responsabile del procedimento e autorizzate dall'Amministrazione concedente, nonché a seguito dell'invio all'Istituto finanziatore di specifica richiesta di erogazione, l'Istituto finanziatore anticiperà fino al 15% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta afferenti il presente contratto, da recuperare proporzionalmente nel corso degli stati di avanzamento dei lavori, a fronte di specifici impegni di spesa relativi a progetti da realizzare e per attività propedeutiche alla esecuzione delle opere.

2.6 Al fine della programmazione della tempistica e della quantificazione indicativa delle erogazioni, le parti fanno riferimento al Programma dei fabbisogni e delle erogazioni

predisposto dal Consorzio, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto interministeriale di cui al punto XVI) delle Premesse del presente Contratto, che, sottoscritto dalle parti e da me Notaio, si allega sotto la lettera ...).

2.7 Le parti si danno reciprocamente atto che il periodo di utilizzo del presente finanziamento termina entro il, salvo quanto previsto al successivo articolo 4. Nel corso del periodo di utilizzo saranno effettuate tutte le erogazioni del finanziamento stesso.

2.8 L'Istituto mutuante resta esonerato da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della somma per gli scopi del mutuo.

ART. 3

3.1 Il mutuo dovrà essere rimborsato, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate comprensive di capitale e interessi alle scadenze del 30 giugno e 31 dicembre di ciascuno anno, a cominciare dal ... e fino al a valere sui contributi annuali disponibili di cui alla lettera --) delle Premesse.

3.2 Gli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, calcolati sugli importi erogati, non ancora rimborsati, con decorrenza dal giorno successivo alla relativa data di erogazione, saranno determinati – come da offerta resa in sede di gara - al tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di Gestione dell'Euribor il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri successivi, la data di inizio dei semestri stessi aumentato/diminuito di uno spread annuo di ____ punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo di cui al Comunicato del Direttore Generale del Tesoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2011, n. 273. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360.

3.3 Durante il periodo di utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Istituto Finanziatore, in virtù della delega all'incasso, sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato.

3.4 In relazione a ciascun anno solare, l'eventuale quota di versamento del primo semestre che dovesse risultare eccedente, con riferimento alle erogazioni effettuate, andrà ad incrementare l'ammontare del semestre successivo, mentre l'eventuale eccedenza dell'ammontare del contributo previsto per quella annualità rispetto a quanto dovuto a titolo di rate di rimborso del finanziamento, andrà ad incrementare il contributo previsto per l'annualità successiva.

3.5 Alla data dell'ultima erogazione si provvederà a determinare il tasso fisso che dovrà regolare il residuo debito in essere come risultante alla data di inizio del periodo semestrale di interessi immediatamente successivo a quello in cui avrà luogo l'ultima erogazione medesima.

Tale tasso - come da offerta resa in sede di gara - sarà pari al tasso per operazioni di Interest Rate Swap (Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a [...] anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo bancario antecedente l'ultima erogazione del presente finanziamento, alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, aumentato/diminuito di _____ (____) punti percentuali annui, nel rispetto del limite massimo di cui al Comunicato del Direttore Generale del Tesoro n. 273 del 23 novembre 2011. Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di un anno di 360 giorni e di un mese di 30 (trenta) giorni divisore 360.

3.6 Il summenzionato residuo debito sarà, pertanto, rimborsato alle restanti scadenze, al tasso fisso come sopra determinato, secondo un Programma di ammortamento a rate

costanti, la cui entità semestrale non potrà essere superiore al versamento periodico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predeterminato per legge in metà dell'importo dei contributi annuali.

3.7 All'atto di ciascuna erogazione richiesta dall'Ente finanziato, l'Istituto Finanziatore verificherà - sulla base delle condizioni di mercato al momento della richiesta di erogazione, del profilo atteso delle erogazioni successive, e della data di inizio della fase di ammortamento a tasso fisso - la condizione che il residuo debito in essere dopo l'erogazione sia ammortizzabile in semestralità costanti di capitale e interessi, di importo non superiore allo stanziamento di legge. L'importo richiesto potrà essere erogato qualora la condizione precedente sia soddisfatta. In caso contrario, l'Istituto Finanziatore erogherà a saldo l'importo che, sommato a residuo debito capitale derivante dalle precedenti erogazioni, risulti compatibile con la condizione su esposta

3.8 Il Consorzio si obbliga a pervenire con l'Istituto mutuante, una volta completato l'utilizzo del finanziamento, al perfezionamento di un atto di ricognizione del debito di cui sarà fatta notifica, a tutti gli effetti di legge, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che evidenzia gli importi erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, il Programma di ammortamento, le quote di contributo annuale destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà erogato al tasso fisso, come determinato nel presente articolo.

3.9 Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del periodo di utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e definire, ferme le condizioni pattuite, gli effetti sull'ammontare del finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1) comma 2) del Decreto interministeriale di cui al punto XVI) delle Premesse del presente Contratto, è nell'ammontare delle erogazioni come specificati nel documento allegato al presente atto sotto la lettera ____).

3.10 Le Parti, in particolare, si impegnano a stipulare un atto aggiuntivo, entro il (termine del periodo di utilizzo) che evidenzia gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei contributi annuali destinate al rimborso del risultante debito residuo che sarà regolato al tasso fisso come determinato nel presente articolo, secondo un Programma di ammortamento a rate costanti.

ART. 4

4.1 L'eventuale proroga del periodo di utilizzo previsto, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione degli investimenti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze , con le modalità previste dall'art.1, comma 2, del Decreto interministeriale di cui alla premessa VIII Ove il Consorzio, a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei programmi, ritenga di non poter utilizzare integralmente l'importo mutuato entro il previsto periodo di utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore entro il termine massimo di 60 giorni antecedenti la data di scadenza del periodo di utilizzo, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente articolo.

4.2 Della suddetta circostanza il Consorzio darà quindi pronta comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera raccomandata indirizzata, per conoscenza, all'Istituto mutuante fornendo giustificate e valide motivazioni tecniche dei ritardi nella realizzazione delle opere, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali valuterà, pertanto, la possibilità di consentire, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) con la condivisione dell'Istituto

mutuante, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nel presente articolo.

4.3 L'eventuale proroga del periodo di utilizzo, sempre con l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e la condivisione dell'Istituto Finanziatore, potrà, altresì, essere determinata da modifiche e integrazioni apportate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al programma degli interventi finanziati con il presente contratto.

Art. 5

5.1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)*), così come modificato e integrato in base alle disposizioni legislative richiamate nelle Premesse al presente atto, il Consorzio rilascerà all'Istituto mutuante unica Delega all'Incasso (secondo lo schema allegato al presente contratto sotto la lettera .) sul totale dei contributi pluriennali di cui alla premessa -) del presente Contratto, al fine di far incassare all'Istituto mutuante medesimo, per suo conto ed in sua vece, le quote di contributo pluriennale di pertinenza del Consorzio necessarie al rimborso degli oneri per capitale ed interessi relativi al presente mutuo, fino al completo ammortamento di ciascuna somma erogata, alle scadenze semestrali previste, ai sensi del presente Contratto.

Resta inteso che, fermo restando che la suddetta delega si estende all'intera quota dei contributi pluriennali di cui alla Premessa ---) del presente Contratto, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali procederà al pagamento in favore dell'Istituto mutuante delle sole somme che tempo per tempo saranno necessarie ai fini del rimborso delle rate di ammortamento del mutuo.

5.2 Detta delega all'incasso sarà trasmessa dal Consorzio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in proposito, rilascerà la relativa nota di accettazione, previo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze, condizione quest'ultima per consentire l'erogazione da parte dell'Istituto mutuante al Consorzio delle somme di cui al presente contratto.

5.3 Le Parti prendono atto che la suddetta delega all'incasso, in caso di esercizio da parte del Consorzio della facoltà di recesso di cui al successivo art. 10.1 del presente Contratto, non produrrà più i relativi effetti nei confronti delle Parti stesse nonché del Ministero che ha provveduto all'accettazione di tale delega.

Art. 6.

6.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze previste, dovranno essere corrisposti all'Istituto mutuante gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza (inclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (esclusa). Il tasso nominale annuo al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sarà pari al tasso di cui al precedente art. 4, maggiorato di 1 (uno) punto percentuale per anno.

6.2 Tali interessi di mora saranno calcolati sulla base dell'anno commerciale di 360 (trecentosessanta) giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi. Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962 n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di

mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti, oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.

Art. 7

7.1 Al fine del rimborso delle somme erogate, l'Istituto mutuante provvederà ad incassare dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5 del presente Contratto, i contributi statali necessari al rimborso medesimo, compresi i relativi oneri finanziari.

7.2 Per ogni scadenza semestrale di rata l'Istituto mutuante provvederà a trasmettere al Consorzio finanziato, e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con almeno venticinque giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione del conto corrente dedicato su cui versare le somme di spettanza nonché delle modalità di accredito, restando inteso che, al fine di adempiere alle previsioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il medesimo Istituto mutuante si assume tutti gli obblighi di tracciabilità relativi ai flussi finanziari sopra menzionati.

Art. 8

8.1 Quanto dovuto all'Istituto mutuante in dipendenza del presente contratto dovrà essere corrisposto nella misura contrattualmente stabilita.

8.2 L'Istituto mutuante dovrà pertanto essere tenuta indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire la stessa in diretta dipendenza della presente operazione.

8.3 Le erogazioni effettuate a valere sul presente Contratto potranno essere estinte anticipatamente dal Consorzio, previa esplicita indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

L'esercizio di tale facoltà comporterà, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione:

- per la prima fase, il pagamento di una penale in misura dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), calcolata sul capitale rimborsato anticipatamente;
- per la seconda fase, un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso di cui al precedente art. 3, e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS – Interest Rate Swap – di durata corrispondente alla durata finanziaria equivalente residua del mutuo); tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla data di estinzione anticipata sulla base del tasso di reimpiego. Per durata finanziaria residua equivalente del mutuo si intende quella corrispondente al tasso IRS – calcolato sulla base della curva dei tassi “swap” lettera vigente sul mercato al momento dell'estinzione anticipata – relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del mutuo.

Art. 9

9.1 L'Istituto mutuante avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto,

ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, delle somme dovute all'Istituto mutuante in dipendenza del presente contratto.
- mancato adempimento a qualsiasi altro degli obblighi previsti dal presente contratto.

9.2 Alla risoluzione di cui al precedente art. 9.1 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall' mutuante - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura dell'1% (uno per cento) del residuo debito alla data di detta risoluzione. Dovranno, inoltre, essere rimborsati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Istituto mutuante in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione, compresi quelli derivanti dalla correlata chiusura anticipata delle operazioni di copertura effettuate dall'Istituto mutuante che provvederà alla loro quantificazione secondo le procedure vigenti sul mercato finanziario.

9.3 Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13.08.2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata.

Art. 10

10.1 Nell'ipotesi in cui, prima dell'utilizzo della somma mutuata, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale abbia con proprio decreto revocato la concessione, ai sensi e nei termini di quanto previsto dal punto 1.2 della Delibera CIPE di cui alla premessa "III bis" del presente Contratto, il Consorzio recederà dal presente contratto e in tale caso non dovrà corrispondere alcun indennizzo in favore dell'Istituto mutuante.

10.2 Nell'ipotesi in cui nel corso del periodo di utilizzo dovessero verificarsi impedimenti alla completa realizzazione dell'investimento finanziato con il presente contratto di mutuo, saranno comunque corrisposte all'Istituto mutuante - a fronte delle tranches erogate ed esclusivamente a valere sul contributo pluriennale di cui al precedente articolo 3 - le somme dovute con le modalità di cui al medesimo art. 3 del presente contratto.

ART. 11

L'Istituto mutuante si impegna, con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2010, n. 2276, a comunicare ai sensi dell'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n) 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all'Istat ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto entro trenta giorni dallo stesso, con l'indicazione della data e dell'ammontare dello stesso, del relativo Programma delle erogazioni e del Programma di ammortamento per capitale ed interessi, ove disponibile, nonché delle ulteriori informazioni richieste nella predetta Circolare.

ART. 12

Le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Istituto mutuante, in ____, _____;
 - il Consorzio..... presso la propria sede in
- e, in mancanza, presso il Comune delle rispettive città, ai sensi dell'art. 141 c.p.c.

ART. 13

Le spese di stipula del presente contratto quelle inerenti e conseguenti, comprese quelle di una copia in forma esecutiva da consegnarsi alla Banca mutuante, nonché di altre copie autentiche, sono a carico della Banca mutuante.

Il contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e della riduzione degli onorari notarili di cui all'art. 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1016 e all'art. 10 della legge 25 luglio 1961 n. 649.

Per qualunque controversia, inerente e conseguente al presente atto ed ai connessi atti di erogazione e quietanza, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di

ALLEGATO

PRO-FORMA DI ATTO DI DELEGA ALL'INCASSO

[Carta intestata della Società]

Spett.le

Amministrazione

Via

Cap Città

Atto di delega all' incasso

In esecuzione del contratto di mutuo dell'importo di Euro, destinato al finanziamento di interventi di, stipulato in data - a valere sul contributo pluriennale di cui all' art. 2, comma 133 della Legge 24/12/2007 n.244, assegnato al Consorzio con Decreto intervenuto d' intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze n., del febbraio 2011 e secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 177, della Legge n. 350/2003, e successive modifiche e integrazioni - con l'Istituto ("Istituto mutuante"), a rogito Notaio _____ di _____, rep. n. _____, il sottoscritto, nella sua qualità di

DELEGA IRREVOCABILMENTE

L'Istituto mutuante, ad incassare, per suo conto ed in sua vece, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sul totale del contributo pluriennale di Euro all'anno di propria pertinenza le somme necessarie ai fini del rimborso di quanto dovuto per capitale ed interessi al predetto Istituto ai sensi del predetto Contratto di mutuo.

In base al presente atto di delega - che non determina la sostituzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nelle obbligazioni del Consorzio nei confronti dell'Istituto mutuante - l'Istituto mutuante stesso riceverà direttamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle scadenze del predetto contratto di mutuo, gli importi destinati al rimborso delle somme erogate ed al pagamento dei relativi interessi.

.....

Nota:

Il presente atto di delega sarà trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e da questo accettato ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 39 del 21 marzo 2005, previo nulla osta del Ministero dell'economia e delle finanze.

La nota di accettazione sarà trasmessa in duplice originale al Consorzio e all'Istituto mutuante